

**REGOLAMENTO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI AMMESSI
ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA
deliberato all'unanimità dal Consiglio di Istituto del 13/12/2016 (Delibera n. 8)**

Tramite questo documento vengono stabiliti i criteri per l'ammissione alla frequenza delle sezioni delle scuole dell'infanzia e delle classi delle scuole della primaria.

Questi criteri verranno applicati qualora le iscrizioni fossero superiori ai posti disponibili al fine di stilare una graduatoria tramite la quale si definisce la frequenza alla scuola dell'infanzia o al tempo pieno (40 ore) nella scuola primaria.

Le condizioni che danno diritto all'attribuzione del punteggio devono essere operanti alla data di scadenza delle iscrizioni, come sancito dalla norma ministeriale.

Art. 1) Diritto d'accesso.

L'accesso alle graduatorie è prioritariamente rivolto ai bambini residenti sui territori comunali di San Felice e Camposanto; sono da considerarsi residenti anche le famiglie che dimostrino, all'atto dell'iscrizione, apposita documentazione attestante la prossima residenza entro il 30 settembre. I residenti fuori Comune sono ammessi solo dopo l'esaurimento delle graduatorie dei residenti. Le domande degli alunni anticipatori (bambini che compiono 3 anni per l'infanzia o 6 anni per la primaria entro il 30 aprile dell'anno successivo) saranno accolte, in presenza di posti disponibili, una volta soddisfatte tutte le richieste degli alunni che compiono rispettivamente 3/6 anni entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 2) Criteri per l'ammissione.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate nei termini e con le modalità stabilite annualmente dal Ministero dell'Istruzione.

Le graduatorie di ammissione saranno distinte per Comune di residenza.

Per la scuola dell'infanzia, in caso di esubero si darà la precedenza ai bambini che compiono, nell'ordine, cinque, quattro, tre anni nell'anno solare in cui si inoltra la domanda.

Ai fini della formazione delle graduatorie di ammissione ai plessi dell'infanzia e ai plessi della primaria, sono individuati i seguenti criteri in ordine di priorità:

1. motivi di particolare rilevanza certificati L.104/92 (punteggio 80);
2. situazione di affidamento al servizio Tutela Minori Territoriale (punteggio 70);
3. presenza nel nucleo familiare (genitori e/o fratelli) di fruitori della Legge 104/92 con invalidità pari o superiore al 74% (punteggio 60);
4. presenza nel nucleo familiare di un solo genitore per: vedovanza, separazione, divorzio, non convivenza, riconoscimento da parte di un solo genitore (punteggio 42);
5. casi segnalati dal Servizio Sociale Comunale (punteggio 30);
6. 6.1
Impegno lavorativo di uno o entrambi i genitori: il punteggio è definito in base al numero di ore contemplate nel contratto di lavoro: maggiore di 30 ore settimanali 20 punti; da 20 a 30 ore settimanali 15 punti; meno di 20 ore settimanali 10 punti.
(Il punteggio è riconosciuto per ogni genitore convivente)
- 6.2
 - Cassa integrazione (il punteggio viene calcolato all' 80% del punteggio pieno dell'impegno lavorativo);
 - Mobilità o licenziamento per ristrutturazione aziendale (il punteggio viene valutato al 40% del punteggio pieno dell'impegno lavorativo).**(Il punteggio è riconosciuto per ogni genitore convivente, in entrambi i casi con arrotondamento per eccesso)**
7. Per la primaria: presenza di fratelli/sorelle già iscritti allo stesso tempo scuola (punteggio 10)
8. Per l'infanzia: presenza nella famiglia di altri figli entro gli 11 anni (punteggio 2).

Le richieste saranno soddisfatte dapprima nei limiti della capienza di ciascun plesso, tenendo conto della distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana, secondariamente verranno comunicate le disponibilità dell'altro plesso.

Per la scuola dell'infanzia, in caso di parità di punteggio tra due o più bambini, hanno la precedenza quelli di maggiore età.

Per la scuola primaria, in caso di parità di punteggio tra due o più bambini, si procederà utilizzando l'ulteriore discriminante: 5 punti per ogni genitore che lavora oltre il 15 Km. dalla sede della scuola.

Art. 3) Motivi di esclusione.

La difformità tra le dichiarazioni rese in merito ai diversi aspetti della condizione socio-professionale attribuiti di punteggio e la condizione reale accertata in sede di controllo, comporteranno la retrocessione della domanda in coda alla graduatoria con possibile esclusione dall'ammissione al servizio, fatta salva, inoltre, l'azione penale per false dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 4) Iter procedurale.

- 1- Ai fini della valutazione dei requisiti indicati nei predetti criteri i genitori interessati dovranno presentare la seguente documentazione in carta semplice
- 2- I punteggi saranno assegnati in base ai criteri per l'ammissione di cui all'art.2, corredati dalla seguente documentazione:
 - punto 1: certificazione di L. 104/92 o su conforme parere dei servizi NPIA;
 - punto 2: dichiarazione del servizio Tutela Minori Territoriale;
 - punto 3: certificazione di invalidità dei componenti del nucleo familiare;
 - punto 4 e 8: certificato cumulativo di famiglia e residenza;
 - punto 5: apposita certificazione dell'assistente sociale del Comune di residenza;
 - punto 6:
 - per i lavoratori dipendenti: dichiarazione del datore di lavoro certificante l'impegno lavorativo continuativo ed effettivo alla data della scadenza delle iscrizioni (ore di impegno settimanale: + di 30 ore | tra 30 e 20 ore | meno di 20 ore);
 - per i lavoratori autonomi: autodichiarazione di svolgere attività autonoma alla data della scadenza delle iscrizioni
 - per i disoccupati: certificazione di iscrizione ad un Centro per l'Impiego ovvero autodichiarazione;

La documentazione riferita ad una situazione dichiarata deve essere verificabile entro la data di termine delle iscrizioni e deve essere consegnata entro fine febbraio.

In mancanza di produzione delle certificazioni sopra descritte entro i termini stabiliti non sarà tenuta in considerazione la situazione stessa.

La commissione costituita dai membri di Giunta dell'Istituzione, validerà la graduatoria provvisoria la cui istruttoria è preparata dall'ufficio di segreteria.

- 3- La graduatoria provvisoria sarà esposta presso la segreteria e sul sito dell'Istituzione, per 10 giorni, entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi. I ricorsi dovranno riguardare esclusivamente la mancata o errata valutazione di situazioni espressamente indicate nella domanda presentata entro il termine. Entro i 15 giorni successivi la commissione deciderà l'esito dei ricorsi, dopodiché si procederà, entro la settimana successiva, alla stesura delle graduatorie definitive.
- 4- Qualora a seguito di rinunce si dovessero determinare posti disponibili, sia all'infanzia che alla primaria, saranno interpellati per primi coloro che non sono stati soddisfatti dalla graduatoria.

Art. 5) Domande fuori termine.

Le domande presentate fuori termine non potranno essere valutate se non dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui all'art. 4.

Art. 6) Durata.

La verifica dell'efficacia del presente regolamento viene effettuata dai componenti della commissione, a cadenza annuale, proponendo contest

ualmente le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie ed opportune.

Art. 7) Rinvio a norme vigenti.

Per quanto non regolato dal presente regolamento si intendono richiamate le disposizioni di legge e i gli altri regolamenti vigenti.